



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 06.09.2000
COM(2000) 498 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 5/96 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di forni a microonde originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La presente inchiesta ai fini di un riesame intermedio riguardante i forni a microonde originari della Repubblica di Corea è stata aperta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento antidumping di base, su richiesta del produttore esportatore coreano LG Electronics Inc.
2. La richiesta mirava esclusivamente a stabilire se il proseguimento dell'imposizione del dazio al suo livello attuale fosse necessario per controbilanciare il dumping relativo alla società in questione (di conseguenza, non è stata eseguita alcuna inchiesta sul pregiudizio o sull'interesse della Comunità).
3. In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di apertura del riesame, un secondo produttore esportatore coreano, la Daewoo Electronics Co. Ltd, ha formulato una richiesta convincente di ammissione alla procedura di riesame.
4. È emerso che nel periodo coperto dall'inchiesta ai fini di un riesame (da aprile 1998 a marzo 1999) nessuna delle due società aveva praticato il dumping.
5. Tenendo conto anche delle risultanze relative al rischio di reiterazione del dumping (sulla base della produzione e della capacità produttiva coreana, della redditività, del dumping praticato nei mercati al di fuori dell'UE e della produzione nella Comunità delle due società interessate), si propone di ridurre allo 0,0% i dazi antidumping attualmente in vigore nei confronti delle due società, il che corrisponde al margine di dumping riscontrato per entrambe le società nel corso dell'attuale periodo di inchiesta.
6. I margini di dumping attualmente in vigore nei confronti di tutti gli altri esportatori coreani e che oscillano tra il 3,3% ed il 24,4%, rimangono invariati.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 5/96 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di forni a microonde originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Procedura precedente

- (1) In seguito ad un'inchiesta aperta nel dicembre 1993 ("l'inchiesta originale") ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2423/1988 del Consiglio², nel gennaio 1996 (regolamento (CE) n. 5/96³) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di forni a microonde ("FMO") originari, *tra l'altro*, della Repubblica di Corea. I dazi riguardavano tutti i produttori esportatori coreani e variavano dal 3,3% al 24,4%.
- (2) Nel dicembre 1996, la Commissione ha aperto un'inchiesta per stabilire se tali dazi fossero stati assorbiti dai produttori esportatori⁴. Tale inchiesta ai fini del riesame è stata tuttavia chiusa nel marzo 1998 mantenendo invariate le misure antidumping in vigore (decisione della Commissione 98/225/CE⁵).

2. Richiesta di riesame

- (3) Nel febbraio 1999 il produttore esportatore coreano LG Electronics Inc. ha presentato una richiesta di riesame intermedio parziale del dazio antidumping in vigore nei suoi confronti. La richiesta mirava esclusivamente a stabilire se il proseguimento

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

² GU L 209 del 2.8.1988, pag.1

³ GU L 2 del 4.1.1996, pag.1

⁴ GU C19 del 18.1.1997, pag.3

⁵ GU L 85 del 20.3.1998, pag.29

dell'imposizione del dazio al suo livello attuale fosse necessario per controbilanciare il dumping relativo alla società in questione.

- (4) La società sosteneva che, soprattutto nel suo caso, la situazione aveva subito un notevole cambiamento dopo l'adozione delle misure originali. Tale cambiamento era dovuto, *tra l'altro*, al calo dei costi di produzione e al conseguente abbassamento dei valori normali, il che aveva determinato una situazione in cui non era più necessario continuare ad applicare il dazio per controbilanciare il dumping. La società sosteneva inoltre che la riduzione dei costi era il risultato di cambiamenti strutturali duraturi e che non vi era alcun rischio di una futura reiterazione del dumping.

3. Inchiesta

- (5) Avendo accertato, previa consultazione del comitato consultivo, che le prove raccolte erano sufficienti, la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale⁶ ("il riesame"), ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (il "regolamento di base").
- (6) Tale avviso autorizzava anche gli altri produttori esportatori coreani a chiedere un riesame delle rispettive percentuali dei dazi antidumping, a condizione che presentassero, entro il termine stabilito nell'avviso, un numero sufficiente di prove a dimostrazione del fatto che il proseguimento dell'imposizione del dazio applicato nei loro confronti al livello attuale non era più necessario per controbilanciare il dumping.
- (7) Solo un produttore esportatore coreano, ossia la Daewoo Electronics Co. Ltd, ha presentato una tale richiesta nei termini stabiliti corredata delle necessarie prove inconfutabili. La società è stata pertanto ammessa al riesame.
- (8) La Commissione ha inoltre informato ufficialmente le associazioni di rappresentanza dei produttori comunitari e i rappresentanti del paese esportatore dell'apertura del riesame. Tutte le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura.
- (9) Al fine di acquisire le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta e di determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping, la Commissione ha inviato dei questionari ai due produttori esportatori coreani e, ove opportuno, alle rispettive filiali operanti nella Comunità.
- (10) Per verificare la veridicità delle informazioni fornite nei questionari, sono stati effettuati dei sopralluoghi presso le seguenti società:

Produttori della Repubblica di Corea:

- LG Electronics Inc, Seoul ("LGE")

- Daewoo Electronics Co. Ltd, Seoul ("DWE")

⁶ GU C167 del 15.6.1999, pag.5

Importatori operanti nella Comunità:

- Daewoo Electronics Benelux b.v, Dordrecht, Paesi Bassi
- Daewoo Electronics S.A, Parigi, Francia
- Daewoo Electronics Sales UK Ltd, Wokingham, Regno Unito

- (11) L'inchiesta riguardante l'eventuale persistere del dumping in seguito all'istituzione di dazi definitivi nell'ambito dell'inchiesta originale si è basata sulle informazioni relative al periodo dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 1999 (il "periodo dell'inchiesta ai fini del riesame").

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (12) Il prodotto in esame è uguale a quello delle due inchieste precedenti, ossia forni a microonde ("FMO"), attualmente classificabili al codice NC 8516 50 00.

2. Prodotto simile

- (13) Come nelle due precedenti inchieste, è risultato che gli FMO prodotti in Corea e venduti sul mercato nazionale erano sufficientemente analoghi, dal punto di vista delle caratteristiche e delle funzioni, a quelli esportati verso la Comunità per essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Osservazione preliminare

- (14) Obiettivo del riesame è determinare se il proseguimento dell'imposizione dei dazi antidumping nei confronti dei singoli produttori esportatori sia necessario per controbilanciare il dumping (cfr. articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base).
- (15) A tal fine è necessario stabilire se le società in questione abbiano continuato a praticare il dumping in seguito all'adozione delle misure antidumping nell'ambito dell'inchiesta originale e valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping in caso di abolizione o modifica dei dazi antidumping.
- (16) Di conseguenza, si è proceduto in primo luogo ad accertare se i due produttori esportatori coreani abbiano praticato il dumping durante il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame.

2. Valore normale

- (17) Per stabilire il valore normale, la Commissione ha determinato innanzitutto se il volume totale delle vendite di FMO sul mercato interno fosse rappresentativo (ossia se rappresentassero il 5% o più del volume complessivo delle vendite di FMO esportati da ciascun produttore verso la Comunità - cfr. articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base). A tal riguardo, è emerso che entrambi i produttori esportatori avevano venduto una quantità di gran lunga superiore di FMO in Corea di quanti ne avessero esportati verso la Comunità.

- (18) Dopodiché, è stato stabilito se il volume totale delle vendite di ciascun modello di FMO considerato identico o equivalente al modello esportato verso la Comunità rappresentasse il 5% o più del volume di esportazione del modello in questione.
- (19) Dal momento che, in base alle risultanze dell'inchiesta, un produttore esportatore aveva venduto sul mercato interno una quantità tale di modelli equiparabili a quelli esportati da soddisfare il criterio del 5%, è stato verificato se tali vendite fossero avvenute nel contesto di ordinarie attività commerciali (cfr. articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base). È emerso che il volume delle vendite effettuate sul mercato interno al di sopra del costo unitario di produzione rappresentavano almeno l'80% delle vendite di ciascun modello. Pertanto, il valore normale è stato stabilito sulla base della media ponderata del prezzo effettivamente pagato per tutte le vendite del modello in questione effettuate sul mercato interno.
- (20) È risultato che l'altro produttore esportatore non aveva venduto sul mercato interno i modelli considerati identici o equivalenti a quelli esportati verso la Comunità. Pertanto, si è cercato di determinare il valore normale per questa società sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno applicati dall'altro produttore coreano (cfr. articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base). Tuttavia, date le differenze spesso notevoli tra le caratteristiche fisiche e tecniche dei FMO dei due produttori esportatori e data l'esigenza di apportare delle notevoli modifiche ai prezzi al fine di tener conto di tali differenze, tale approccio è stato giudicato poco ragionevole e poco pratico.
- (21) Il valore normale è stato invece costruito sulla base del costo di produzione sostenuto dal secondo produttore per ciascuno dei modelli esportati in questione, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti (cfr. articolo 2, paragrafi 3, 5 e 6 del regolamento di base)
- (22) Le spese generali, amministrative e di vendita che sono state aggiunte al costo di produzione dei modelli esportati in questione si basavano sui costi sostenuti dal produttore esportatore relativamente a tutte le vendite di FMO effettuate sul mercato coreano che, come accennato precedentemente, sono risultate rappresentative a tal fine.
- (23) Il margine di profitto utilizzato è stato calcolato sulla base della media ponderata del margine di profitto della società per i modelli di FMO venduti in sufficiente quantità nel contesto di ordinarie attività commerciali.

3. Prezzo all'esportazione

- (24) Nei casi in cui le esportazioni sono state effettuate direttamente a favore di importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o pagabili dai suddetti importatori non collegati (cfr. articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base).
- (25) Tuttavia, laddove le esportazioni sono state effettuate a favore di importatori collegati al produttore esportatore coreano e aventi sede nella Comunità, i prezzi applicati sono stati considerati inattendibili (cfr. articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base). I prezzi all'esportazione sono stati costruiti invece in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto ad un acquirente indipendente dall'importatore collegato, applicando adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita (inclusi i dazi di

importazione e i dazi antidumping corrisposti) maggiorati di un congruo margine di profitto.

- (26) In mancanza di ulteriori informazioni circa eventuali variazioni del livello di redditività nel settore commerciale in questione, laddove i prezzi sono stati costruiti, si è ritenuto opportuno mantenere il margine di profitto del 5% utilizzato nelle due inchieste precedenti.

4. Confronto

- (27) Al fine di garantire un equo confronto, e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, sono stati effettuati, ove opportuno, alcuni adeguamenti per ciascun produttore esportatore in modo da tener conto delle differenze in termini di caratteristiche fisiche, spese d'importazione, sconti, riduzioni, livello degli scambi, spese di trasporto ed altre spese associate, imballaggio, crediti e assistenza post-vendita, commissioni e conversioni monetarie, che risultavano influenzare i prezzi e la comparabilità degli stessi.
- (28) I valori normali stabiliti per i vari modelli di ciascuna società sono stati confrontati, a livello franco fabbrica e su una base media ponderata, con i prezzi ponderati all'esportazione stabiliti per ciascun modello, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

5. Margine di dumping

- (29) Dal confronto tra i valori normali ed i prezzi all'esportazione, espresso in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera comunitaria, sono emersi i seguenti margini di dumping:

- LG Electronics Inc 0,0%

- Daewoo Electronics Co. Ltd 0,0%

D. RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (30) Sebbene, come accennato precedentemente, sia stato stabilito che nessuno dei due produttori esportatori coinvolti nell'inchiesta ai fini del riesame abbia praticato il dumping durante il periodo dell'inchiesta, si è ritenuto opportuno eseguire anche una valutazione motivata per determinare il rischio del persistere del dumping in caso di abolizione o modifica dei dazi antidumping applicati nei confronti dei suddetti produttori.
- (31) A tal riguardo, è stata affrontata la questione della capacità produttiva residua della Corea e dell'andamento delle vendite di FMO effettuate dalle due società nel mercato coreano, in quello comunitario e negli altri mercati di esportazione. Inoltre, è stata eseguita un'analisi per stabilire se tali vendite nei mercati non comunitari siano state effettuate senza profitto o in regime di dumping, oltre che un'analisi degli eventuali fattori che potrebbero indurre i due produttori esportatori a praticare nuovamente il dumping sul mercato comunitario.

2. Utilizzazione della capacità produttiva

- (32) Dall'analisi dei dati forniti e dalle informazioni ricevute e verificate nel corso dei sopralluoghi, è emerso che gli impianti coreani per la produzione di FMO appartenenti ai due produttori esportatori in questione funzionavano pressoché al massimo della potenza installata, lasciando poco spazio per un'eventuale produzione aggiuntiva.

3. Vendite

(a) Volume

- (33) Dall'inchiesta è emerso altresì che tra il 1997 ed il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame la LGE e la DWE hanno registrato un calo delle vendite in Corea, dovuto apparentemente ad un eccesso di forniture e alla contrazione della domanda sul mercato coreano.
- (34) Per quanto riguarda le esportazioni, la LGE ha ridotto il proprio volume di vendite alla Comunità in seguito all'istituzione delle misure provvisorie e definitive di antidumping. La società ha dovuto pertanto trovare dei mercati alternativi per i propri FMO fabbricati in Corea ed è riuscita nel suo intento, poiché il volume delle esportazioni verso i paesi al di fuori della Comunità aveva raggiunto quasi gli stessi livelli di quelli delle vendite effettuate in precedenza sul mercato coreano e su quello comunitario.
- (35) Per quanto concerne la DWE, va rilevato che le esportazioni della società verso i mercati non comunitari avevano subito un leggero calo tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame. Tuttavia, a differenza della LGE, la DWE ha aumentato le proprie esportazioni verso la Comunità a seguito dell'istituzione dei dazi antidumping provvisori, riuscendo quasi a controbilanciare la contrazione delle vendite registrata in Corea e nei mercati di esportazione al di fuori della Comunità.

(b) Prezzi

- (36) Al fine di stabilire se l'abolizione o la modifica dei dazi antidumping possa in qualche modo indurre le società in questione a stornare le proprie esportazioni dai mercati non comunitari alla Comunità a prezzi di dumping, è stata eseguita anche un'analisi dei prezzi sulla base di un campione rappresentativo di modelli di FMO prodotti in Corea ed esportati da ciascuna società verso tali mercati.
- (37) Per quasi tutti i modelli selezionati è stato stabilito che il prezzo medio di vendita applicato ai clienti indipendenti dei paesi al di fuori della Comunità era superiore al costo di produzione del particolare modello in questione. Complessivamente, il livello di profitto ottenuto con tali modelli di FMO è risultato essere notevole.
- (38) Inoltre, applicando il metodo generale descritto precedentemente e il cui obiettivo è stabilire se i prodotti esportati verso la Comunità siano stati venduti sottocosto nel periodo dell'inchiesta ai fini del riesame, è stata eseguita un'analisi per determinare se lo stesso sia avvenuto anche nei mercati non comunitari. È significativo il fatto che, anche nel caso dei mercati non comunitari, dall'analisi non è emersa alcuna prova di dumping da parte delle due società interessate.

4. Conclusione riguardo al rischio della reiterazione del dumping

(a) LG Electronics Inc

- (39) Per quanto riguarda i motivi alla base della richiesta di riesame, la LGE non ha nascosto il fatto che esporterebbe maggiori quantità di FMO verso la Comunità qualora gli attuali dazi antidumping venissero ridotti. Pertanto, era opportuno verificare se un tale aumento delle esportazioni da parte della LGE sarebbe avvenuto senza praticare il dumping.
- (40) Nell'eseguire tale valutazione, è necessario stabilire se la società utilizzerà la sua capacità produttiva residua in Corea per far fronte alle vendite e/o se storrerà la produzione e le vendite di FMO attualmente esportati nei paesi non appartenenti alla Comunità.
- (41) L'inchiesta ha dimostrato a tal riguardo che attualmente la fabbrica coreana della LGE viene utilizzata in primo luogo per produrre i cosiddetti "modelli di gamma superiore", che sono più sofisticati e presentano un maggior numero di caratteristiche tecniche rispetto ai meno costosi e più ingombranti FMO "di gamma inferiore" (che la LGE produceva in Corea durante il periodo dell'inchiesta originale). Nell'ambito della presente inchiesta sono stati analizzati i calcoli relativi al dumping eseguiti nel corso dell'inchiesta originale. Tale analisi ha dimostrato che per i modelli più sofisticati di FMO, caratterizzati da elevati prezzi di esportazione, la LGE solitamente non praticava il dumping in caso di esportazione verso la Comunità, oppure lo praticava in misura più limitata rispetto ai modelli di gamma inferiore.
- (42) Tale tendenza è proseguita anche nel periodo dell'inchiesta ai fini del riesame. Come stabilito precedentemente, tale inchiesta ha dimostrato infatti che i modelli di FMO di gamma superiore prodotti dalla LGE non venivano venduti a prezzi di dumping sul mercato comunitario.
- (43) Inoltre, se la LGE aumentasse la produzione in Corea, realizzerebbe maggiori economie di scala, il che abbasserebbe i costi unitari di produzione, riducendo ulteriormente il futuro rischio di reiterazione del dumping.
- (44) Per quanto riguarda l'eventuale interesse della LGE a stornare le esportazioni di FMO prodotti in Corea dagli altri paesi terzi alla Comunità, in caso di abolizione o modifica del dazio antidumping, è opportuno ricordare che le esportazioni verso tali paesi erano redditizie e non davano luogo a dumping. Sebbene vi sia la possibilità che la LGE possa decidere di stornare le esportazioni di FMO sul mercato comunitario, al fine di attuare la pratica del dumping, essa dovrebbe ridurre in maniera significativa i propri prezzi e quindi i propri profitti, il che non trova alcuna giustificazione dal punto di vista economico.
- (45) Nel valutare il rischio della reiterazione del dumping sul mercato comunitario, è opportuno inoltre tener conto del fatto che, all'interno della Comunità, la LGE è uno dei principali produttori di FMO. Dal momento gli FMO fabbricati dalla LGE nell'UE rappresentano attualmente il 10-20% di tutti gli FMO prodotti nella Comunità e venduti nella stessa, è improbabile che la LGE decida in futuro di destabilizzare i prezzi prevalenti o di arrecare pregiudizio al mercato comunitario, nel quale occupa una posizione di primo piano, esportando dalla Corea prodotti a basso prezzo.

- (46) Alla luce di quanto sopra, si ritiene improbabile che la società in questione decida in futuro di esportare i propri prodotti nella Comunità a prezzi di dumping.

(b) Daewoo Electronics Co. Ltd

- (47) Come nel caso della LGE, la Commissione ha dovuto stabilire se, in caso di abolizione o di modifica dell'attuale dazio antidumping, le vendite di FMO della DWE (stando al volume attuale o in presenza di un aumento del volume) continuerebbero a presentare dei livelli di prezzo regolari.
- (48) È opportuno rilevare che, in base all'inchiesta, nonostante il dazio antidumping applicato nei suoi confronti, la DWE ha aumentato le proprie esportazioni verso la Comunità a prezzi redditizi e senza ricorrere al dumping. Inoltre, essa ha mantenuto un elevato impiego della capacità produttiva in Corea realizzando esportazioni redditizie e a prezzi regolari verso i mercati terzi.
- (49) Per quanto riguarda l'eventuale rischio di una futura reiterazione del dumping da parte della DWE in caso di abolizione o modifica del dazio antidumping attualmente in vigore nei suoi confronti, va ricordato che anche la DWE è tra i maggiori produttori di FMO. A livello comunitario, essa vanta infatti un volume di produzione e di vendite di FMO fabbricati nell'UE paragonabile a quello della LGE.
- (50) Oltre all'evidente mancanza di incentivi economici che giustificerebbero un ritorno alle precedenti pratiche di dumping, si ritiene che, analogamente alla LGE, in futuro anche la DWE sarà meno incline a vendere a prezzi di dumping i propri prodotti fabbricati in Corea e a destabilizzare o arrecare pregiudizio al mercato comunitario, sul quale occupa un'importante posizione dal punto di vista economico.

E. PREGIUDIZIO ED INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (51) Dal momento che la richiesta originale di riesame presentata dalla LGE (e la successiva richiesta di partecipazione al riesame presentata dalla DWE) nell'ambito della presente inchiesta era limitata ad un esame e all'eventuale revisione del margine di dumping applicabile a ciascuna delle società ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, non è stato necessario eseguire un esame del pregiudizio o dell'interesse della Comunità.

F. CONCLUSIONE

- (52) Sulla base dei fatti e delle considerazioni sovraesposti e alla luce delle informazioni attualmente disponibili, si ritiene ragionevole concludere che il dumping praticato dalla LG Electronics Inc o dalla Daewoo Electronics Co. Ltd non dovrebbe ripetersi qualora i dazi antidumping attualmente imposti nei confronti delle due società venissero ridotti al livello corrispondente ai margini di dumping stabiliti per ciascuna di esse nell'ambito della presente inchiesta, ossia 0,0%. In ogni caso, i due produttori esportatori potrebbero essere sottoposti in futuro ad un ulteriore riesame, qualora ciò risultasse necessario.
- (53) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni sovraesposti e sui quali si baserebbe la modifica dei dazi attualmente in vigore nei confronti dei due produttori esportatori. Da parte di questi ultimi non è giunta tuttavia alcuna richiesta.

- (54) Il presente riesame non incide sulla data di scadenza del regolamento (CE) n. 5/96 (cfr. articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base), né sul diritto di rimborso dei dazi antidumping riscossi (cfr. articolo 11, paragrafo 8 del regolamento di base),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda la Repubblica di Corea, la tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 5/96 viene sostituita dalla seguente tabella:

Paese	Produttori	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Repubblica di Corea	- Daewoo Electronics Co. Ltd	0,0	8829
	- LG Electronics Inc.	0,0	8830
	- Korea Nishin Co. Ltd	24,4	8831
	- Samsung Electronics Co., Ltd	3,3	8832
	- altre società	24,4	8833

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente